

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori OCCHIPINTI, BARRILE, DE CAROLIS
e LO CURZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1998

—————

Modifiche alla legge costituzionale 24 gennaio 1977, n. 1,
recante istituzione della Commissione parlamentare per le ri-
forme costituzionali, in materia di *referendum* confermativo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I più accorti commentatori in materia costituzionale, al momento dell'approvazione della legge istitutiva della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, osservarono che a fronte di una situazione nella quale non esisteva in Parlamento una maggioranza determinata ad un'organica riforma costituzionale, la previsione di un unico voto finale da parte delle Assemblee parlamentari e la successiva sottoposizione ad un unico *referendum* della legge approvata apparivano non sufficientemente motivate, rischiando, quest'ultimo in particolare, di assumere gli aspetti del plebiscito piuttosto che della consultazione popolare referendaria.

I fatti hanno dimostrato come questi timori fossero fondati: non solo i testi approvati sono poco armonici, ma, cosa ancora più preoccupante, questi testi sono stati approvati con maggioranze diverse, non organiche e trasversali, con conseguenti strascichi polemici e tensioni all'interno degli schieramenti di maggioranza e di opposizione.

Quel che mi preoccupa in particolare è che il faticoso lavoro della Commissione potrebbe risolversi in un nulla di fatto se si considera che le Assemblee sono obbligate ad approvare, a maggioranza assoluta, un identico testo, frutto di convergenze diverse e talora opposte.

Nè mi trova d'accordo, in termini civili, la previsione di un *referendum* «prendere o lasciare», che non consente ai cittadini di

approvare quello che considerano meritevole e respingere quello che essi giudicano sbagliato, in violazione della stessa legge sui *referendum* che dispone che il quesito deve essere chiaro ed incentrato su un unico tema.

La presente proposta pertanto si propone di modificare la legge istitutiva della Commissione per le riforme costituzionali, nella parte in cui prevede un unico voto finale da parte delle Assemblee parlamentari: si lascia ad esse la libertà di decidere se approvare uno o più progetti.

Viene poi modificato l'articolo finale della legge prevedendosi la predisposizione di cinque *referendum* confermativi omogenei nel quesito: il primo sulla forma di Stato ed in definitiva sul federalismo; il secondo sulla forma di Governo e cioè sull'insieme di norme relative al Presidente della Repubblica, il Governo ed il Parlamento; il terzo sui principi generali che attengono l'attività della Pubblica amministrazione; il quarto sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea; l'ultimo, non meno importante, sulla giustizia e le garanzie costituzionali.

È mia convinzione che il *referendum* come previsto nella disposizione dell'articolo 4 della legge costituzionale impedirebbe ai cittadini di poter scegliere il proprio futuro con piena consapevolezza ed in definitiva con un diminuzione del potere che la stessa Costituzione assegna al popolo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il progetto o i progetti di legge sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvati con voto finale su ciascun progetto. Nella seconda deliberazione per il voto finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, è sostituito dal seguente:

«1. Entro tre mesi dalla deliberazione finale di cui al comma 4 dell'articolo 3 il progetto o i progetti approvati sono sottoposti a cinque *referendum* popolari in base ai seguenti quesiti: 1) forma di Stato; 2) Presidente della Repubblica, forma di Governo, Parlamento; 3) pubblica amministrazione; 4) partecipazione all'Unione europea; 5) giustizia e garanzie costituzionali. La legge è promulgata se al *referendum* abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi».

